

FONDAZIONE MONDO DIGITALE

Piano di Prevenzione della Corruzione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

xx/xx/xx

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 Quadro normativo di riferimento	4
1.2 Gli Enti di diritto privato in controllo pubblico quali destinatari della legge anticorruzione	4
1.3 La legge anticorruzione e il D.Lgs. 231/2001	6
1.4 Nozione di corruzione	7
1.5 Responsabile della Prevenzione della Corruzione	8
2. FONDAZIONE MONDO DIGITALE: INQUADRAMENTO NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	9
3. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE	11
4. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12
4.1 I delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale 13	
4.2 La funzione pubblica e il pubblico servizio	14
4.3 Nozione di Pubblico Ufficiale	15
4.4 Nozione di Incaricato di pubblico servizio	17
4.5 Descrizione degli illeciti rilevanti ai fini della legge 190/12	18
5. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	35
5.1 Destinatari	35
5.2 Metodologia	35
5.3 Individuazione e gestione dei rischi di corruzione	36
5.3.1 Analisi del contesto	37
a) Contesto esterno	37
b) Contesto interno	38
5.3.2 Valutazione del rischio	46
a) Identificazione del rischio	46
b) Analisi del rischio	51
c) Ponderazione del rischio	60
5.3.3 Trattamento del rischio	60

a) Identificazione delle misure.....	61
b) Programmazione delle misure.....	61
A. MISURE GENERALI.....	61
A.1 Sistema dei controlli	61
A.2 Codice Etico.....	62
A.3 Trasparenza	63
A.4 Incompatibilità e inconferibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A.	65
A.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	66
A.6 Formazione.....	67
A.7 Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)	68
A.8 Rotazione e misure alternative	69
A.9 Monitoraggio.....	69
a) Monitoraggio da parte del R.P.C.....	69
b) Monitoraggio da parte dei fondatori	70
B. MISURE SPECIFICHE.....	70
B.1 Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi.....	70
6. AGGIORNAMENTO DEL PPC	72
7. ALLEGATI.....	73

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro normativo di riferimento

Sulla spinta di sollecitazioni di natura sovranazionale e comunitaria, con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» e meglio nota come «*Legge Anticorruzione*», il Legislatore italiano ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.

A mezzo di Deliberazione A.N.AC. n. 72 dell'11 settembre 2013, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2°, lettera b) della l. 190/12 in questione, lo Stato italiano si è dotato del Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2013-2015, dettando gli indirizzi di contrasto ai fenomeni corruttivi di carattere generale, e somministrando le direttive specifiche per l'attuazione delle norme a livello di ciascuna singola Amministrazione.

Tale piano è stato successivamente oggetto di aggiornamento a mezzo di successiva Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015, recante «*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*».

Nel frattempo, il comparto disciplinare dell'anticorruzione è stato implementato con i principali decreti attuativi, emanati nel corso del 2013 – anche nell'esercizio di deleghe previste dalla Legge - per precisare ulteriormente la regolazione di alcuni aspetti applicativi:

- (i) il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 («*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle PP.AA., e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle medesime, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;
- (ii) il Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 («*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*»), entrato in vigore il 4 maggio 2013 a disciplinare le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate;
- (iii) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 («*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012*»), il quale rielabora i precedenti obblighi di condotta disciplinare del comparto pubblico integrandoli con diverse disposizioni in materia di contrasto alla corruzione.

1.2 Gli Enti di diritto privato in controllo pubblico quali destinatari della legge anticorruzione

Con l'approvazione del «Piano Nazionale Anticorruzione» (P.N.A.), l'ambito applicativo della normativa anticorruzione è stato espressamente esteso verso gli enti a forma privatistica ma a sostanza pubblicistica, tra i quali **gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.**

Ai sensi del P.N.A., in particolare, per **enti di diritto privato in controllo pubblico** si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Successivamente, con **Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015**, recante «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», l'A.N.AC. ha delineato i limiti di applicazione della normativa anticorruzione agli enti di cui sopra e, in particolare, alle “fondazioni” in controllo pubblico (cfr. par. 3.1.1, Determinazione 8/2015).

Pertanto, le misure contemplate dalla normativa anticorruzione trovano oggi generalizzata applicazione anche alle fondazioni sottoposte ad un controllo pubblico, proveniente sia da amministrazioni territoriali che da amministrazioni centrali.

La sottoposizione di tali enti anche alle disposizioni in materia di prevenzione dei reati aziendali di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, comporta che il modello anticorruzione debba in tali evenienze essere armonizzato ed integrato con i modelli di organizzazione e gestione del rischio alla luce del predetto D.Lgs. n. 231/01 (a seguire, anche «**Modello 231**» o «**MOG 231**»), secondo gli accorgimenti indicati dal P.N.A., nel relativo aggiornamento e nella citata Determinazione.

Gli adempimenti previsti dalla Determinazione 8/15 in capo alle fondazioni in controllo pubblico possono essere così sintetizzati:

- a) individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- b) sistema di controlli;
- c) codice di comportamento;
- d) trasparenza;
- e) inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- f) incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- g) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- h) formazione;
- i) tutela del dipendente che segnala illeciti;
- j) rotazione o misure alternative;
- k) monitoraggio.

Alla luce di quanto previsto dalla citata Determinazione, in particolare, le fondazioni in controllo pubblico sono tenute ad integrare il modello previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 con le misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 (Piano di Prevenzione della Corruzione) e a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione.

Le misure di prevenzione considerate ed implementate attraverso i modelli in questione devono essere coerenti con gli esiti della valutazione del rischio, prevedendo la possibilità che l'ente sia considerato

responsabile per i reati commessi in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto o corruttore.

Tali Piani di Prevenzione della Corruzione, una volta adottati, devono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

1.3 La legge anticorruzione e il D.Lgs. 231/2001

La Legge Anticorruzione presenta importanti interazioni con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, nella misura in cui tali entità abbiano già adottato in proprio i relativi Modelli Organizzativi 231 per le diverse finalità previste da tale comparto normativo.

In tali evenienze, le prescrizioni discendenti dal D.Lgs. 231/01 - secondo le indicazioni di cui al P.N.A. e alla Determinazione 8/15 - si prestano alla coesistenza con le previsioni in materia di anticorruzione di cui alla l. 190/12, generando la necessità che si proceda ad una integrazione dei Modelli Organizzativi 231 adottati nell'esplicita prospettiva di contrasto alla corruzione.

Tale interazione opera in dettaglio sotto una duplice linea direttrice.

Sotto un primo aspetto, coinvolge tutti i potenziali destinatari della disciplina ex D.Lgs. 231/2001 e riguarda la necessità di inserimento nel M.O.G. 231, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7°, della Legge Anticorruzione, tra i reati punibili a norma del regime di responsabilità amministrativa, del delitto di «*Induzione indebita a dare o promettere utilità*» ex art. 319 *quater* c.p. e del delitto di «*corruzione tra privati*» ex art. 2635 c.c.

La seconda linea di interazione riguarda, invece, unicamente gli enti controllati dalla P.A., i quali sono destinatari dell'obbligo di adottare un Piano di Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge Anticorruzione e dell'esplicito richiamo contenuto nel P.N.A., inserendolo nell'ambito del proprio MOG 231 ed armonizzandolo con il medesimo secondo gli accorgimenti indicati dal P.N.A. e dalla Determinazione 8/15.

Sotto il profilo teleologico e prescrittivo, i due modelli organizzativi (231 e 190) presentano le seguenti differenze di impostazione, da tenersi in debita considerazione nell'ambito delle attività di integrazione operativa:

(i) **Ratio legis:** la finalità di entrambe le regolamentazioni consiste nel prevenire, attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e strumenti di controllo, la commissione di illeciti.

Tuttavia, la regolamentazione ex D.Lgs. 231/01 introduce un sistema preventivo, regolatorio e sanzionatorio per gli illeciti commessi nell'interesse dell'ente, avendo riguardo in primo luogo alle situazioni di *corruzione attiva*, laddove il sistema anticorruzione di cui alla l. 190/12 intende prevenire la commissione di illeciti a danno dell'ente, orientando dunque l'asse di indagine e verifica sul profilo prevalente della *corruzione passiva* commessa - nell'ampia nozione stabilita - nell'esercizio di funzioni o servizi pubblici.

(ii) **Reati Presupposto:** la l. 190/12 reca un catalogo diverso di reati rispetto a quelli valevoli nel regime disciplinare del D.Lgs. 231/01, a differenza del Modello 231, ed integra l'ampia nozione di "corruzione" ivi stabilita, elevando a condotte illecite presupposte anche quelle erariali e disciplinari nelle quali l'esercizio della condotta pubblica non sia conforme all'interesse pubblico sottostante, o sia comunque viziato per effetto di condizionamenti *ab externo*.

Nel presente P.P.C. rilevano dunque, sotto il profilo penale, oltre a quelle espressamente considerate per la redazione del Modello 231, ulteriori tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione, quali ad esempio il peculato (art. 314 c.p.), l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 327 c.p.), l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)¹, nell'ambito della generale rilevanza dei reati nei quali vi è un vantaggio per in singolo agente, ed un detrimento per l'ente di appartenenza;

(iii) **Adozione:** la Legge Anticorruzione prevede che il soggetto all'interno dell'ente deputato all'adozione del P.T.P.C. delle PP.AA. sia l'organo di indirizzo politico dell'ente.

(iv) **Soggetto Responsabile della Vigilanza:** la Legge Anticorruzione prescrive la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, organo necessariamente monocratico, mentre il D.Lgs. 231/2001 prevede la nomina di un Organismo di Vigilanza (O.d.V), che può essere sia monocratico che collegiale.

1.4 Nozione di corruzione

La Legge 190/2012 non reca una definizione specifica del concetto di "corruzione".

Una prima determinazione è reperibile nella Circolare n. 1 del 2013, nella quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha specificato come la corruzione debba intendersi alla stregua di «*un concetto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*».

Su identica linea interpretativa si pongono il P.N.A ed il relativo aggiornamento. Tale definizione, decisiva ai fini della predisposizione dei Piani di Prevenzione della Corruzione, ricomprende dunque:

- (i) l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
- (ii) le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento

¹ Per una trattazione più ampia dei reati contro la P.A. si rimanda al Paragrafo 4.5 del presente P.P.C.

dell'azione amministrativa *ab externo* sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Come precisato nel Piano di Aggiornamento al PNA, «*occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*».

1.5 Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Come chiarito dalla Determinazione A.N.AC. 8/15, le fondazioni in controllo pubblico sono tenute a nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), nell'ambito del personale in servizio.

Tale soggetto, in particolare, deve essere individuato, preferibilmente, tra i dirigenti in servizio, non responsabili di quei settori individuati all'interno della Fondazione fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo.

Lo svolgimento delle funzioni di R.P.C. non comporta il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Con l'atto di conferimento dell'incarico, sono state attribuite al R.P.C. funzioni e poteri idonei e congrui allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, e, in particolare:

- elaborazione della proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione, che deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti esposti a corruzione;
- verifica dell'efficace attuazione del piano e proposta di modifica in caso di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
- verifica dell'idoneità delle modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie al fine di impedire la commissione dei reati;
- verifica del rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- contestazione delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità;
- segnalazione dei casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/13.

Il R.P.C., laddove coincida con il Responsabile della Trasparenza, svolge altresì i seguenti compiti:

- redazione e aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalazione del mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione;
- verifica della regolare attuazione dell'accesso civico.

A fronte dei suddetti compiti, potranno configurarsi in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le responsabilità contemplate dal P.N.A. come di recente aggiornato e dalla normativa vigente in

materia di prevenzione della corruzione, nei limiti di applicabilità agli enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica.

Considerata, peraltro, la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla L. n. 190 del 2012, le funzioni del R.P.C. dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV").

2. FONDAZIONE MONDO DIGITALE: INQUADRAMENTO NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Nel 2001 è stato istituito il Consorzio Gioventù Digitale, *partnership* pubblico-privata tra il Comune di Roma e cinque aziende (Elea, Engineering, eWorks, Unisys e Wind Telecomunicazioni).

Tale Consorzio ha diffuso la nuova cultura informatica soprattutto nelle scuole, promuovendone e sostenendone il rinnovamento, sia nell'infrastruttura sia nell'approccio pedagogico, attraverso le opportunità offerte dalle più moderne tecnologie informatiche e della comunicazione.

In data 31 luglio 2006 il Consorzio Gioventù Digitale si è trasformato nella Fondazione Mondo Digitale (di seguito anche "**Fondazione**"), la quale ne ha proseguito le attività.

La Fondazione opera con aziende, scuole, organizzazioni *non profit*, autorità locali, regionali e nazionali, nonché attraverso *partnership* europee, avviando attività relative all'inclusione digitale, nell'ambito di specifici progetti anche finanziati mediante Fondi Europei.

In particolare, a termini dell'art. 4 dello Statuto, la Fondazione si propone di realizzare le seguenti finalità:

- a) promuovere l'alfabetizzazione digitale della popolazione attraverso progetti ed iniziative rivolte innanzitutto ai giovani ed alle categorie potenzialmente escluse dalle opportunità generate dal diffondersi della società della conoscenza (tra cui anziani, disabili, immigrati, rifugiati politici);
- b) concorrere alla creazione di una vasta, eterogenea e diffusa cultura digitale, nonché promuovere la ricerca sulle tendenze e gli sviluppi nel settore delle moderne tecnologie informatiche e telematiche;
- c) concorrere alla creazione di una diffusa cultura di innovazione tecnologica, in particolare nel mondo della scuola, promuovendo la ricerca sulle tendenze e gli sviluppi didattici e tecnologici associati all'istruzione;
- d) promuovere iniziative e progetti finalizzati ad abbattere la frattura o divario digitale tra chi ha accesso alle opportunità create dal diffondersi delle più moderne tecnologie informatiche e telematiche e chi ne è escluso;
- e) promuovere iniziative e progetti finalizzati a creare pari opportunità di accesso alle più moderne tecnologie informatiche e telematiche;
- f) promuovere iniziative e progetti finalizzati a favorire l'inserimento delle donne nei settori scientifici e tecnologici;

- g) promuovere la diffusione di tecnologie applicate in campo educativo, formativo e culturale ai settori educativi e produttivi con particolare riferimento alle scuole e alle piccole e medie imprese;
- h) sviluppare e promuovere una piattaforma di eventi e conoscenza, integrati con un ambiente virtuale (multimedia online, in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, educativo, sociale ed economico dell'area metropolitana di Roma e del Lazio, e dell'intero paese, nonché la piena valorizzazione del Centro Città Educativa secondo gli indirizzi del Dipartimento XI del Comune di Roma;
- i) contribuire a sostenere attività di impresa ad alto contenuto tecnologico ed innovativo promosse da giovani imprenditori;
- j) favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro anche attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- k) promuovere la formazione professionale con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche a favore dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo nonché la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- l) promuovere programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
- m) realizzare interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
- n) svolgere attività di cooperazione e di educazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 28, Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

In origine i soci pubblici della Fondazione erano:

- Comune di Roma
- Regione Lazio

I soci privati invece erano:

- Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
- Unidata
- Intel Corporation Italia S.p.A.
- Unysis S.p.A.
- Wind Telecomunicazioni S.p.A.
- Elea

Attualmente risulta che l'unico socio pubblico della Fondazione è rappresentato dal Comune di Roma Capitale; la compagine privata, invece, è rappresentata da Unidata.

Lo Statuto della Fondazione prevede i seguenti organi:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione²;
- il Direttore Generale;
- il Comitato di Vigilanza;
- l'Assemblea dei soci Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti.

In particolare il Presidente è designato dal Sindaco del Comune di Roma e la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è di nomina comunale.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Fondazione rientra tra i destinatari del P.N.A., nei limiti di quanto previsto per gli **“altri enti di diritto privato in controllo pubblico”** di cui al par. 3.1.1 della Determinazione 8/2015.

Tenuto conto di quanto riportato nei precedenti paragrafi, **il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mondo Digitale ha in primo luogo nominato la Dott.ssa Mirta Michilli quale R.P.C.**, con il compito di coordinare l'attività di elaborazione e di attuazione delle misure organizzative ex L. n. 190/2012.

I relativi dati sono quindi stati comunicati al Comune di Roma Capitale (in qualità di P.A. controllante) e all'A.N.AC.

3. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione, quale parte integrante e sostanziale del MOG 231 **adottato dalla Fondazione** costituisce un documento programmatico dell'Ente, nel quale confluiscono le strategie e le metodologie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha elaborato congiuntamente agli altri soggetti coinvolti nella predisposizione del Piano medesimo.

All'interno del presente Piano di Prevenzione della Corruzione sono inseriti i contenuti obbligatori previsti dal P.N.A. come di recente aggiornato, dalla Determinazione A.N.AC. 8/15 e dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, nonché le ulteriori misure che si rendono necessarie al fine della riduzione del rischio di corruzione.

In dettaglio, la Determinazione A.N.AC. 8/2015 prevede che i Modelli organizzativi adottati dagli enti di diritto privato in controllo pubblico, nella prospettiva di un'azione integrata di prevenzione, considerino

² **L'ultimo Consiglio di amministrazione è giunto a naturale scadenza in data 14 novembre 2014. In attesa che venissero nominati i membri del nuovo CdA, la Fondazione è stata rappresentata dal Direttore Generale cui sono stati conferiti i poteri di ordinaria amministrazione.**

anche il rischio di fenomeni corruttivi nell'accezione proposta dal P.N.A. e presentino, quindi, il seguente contenuto minimo:

- I. individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- II. sistema di controlli;
- III. codice di comportamento;
- IV. trasparenza;
- V. inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- VI. incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- VII. attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- VIII. formazione;
- IX. tutela del dipendente che segnala illeciti;
- X. rotazione o misure alternative;
- XI. monitoraggio.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione costituisce parte integrante del MOG 231. Costituisce, invece, parte integrante del presente Piano di Prevenzione della Corruzione il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, una volta adottato, è trasmesso ai soci attuali della Fondazione, nonché agli eventuali successivi soci che dovessero entrare nella Fondazione, ed è pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Di tale pubblicazione è data comunicazione ai dipendenti e ai collaboratori mediante posta elettronica, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Il Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione dei relativi contenuti.

4. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come precedentemente rilevato, assumono rilevanza ai sensi della legge 190/12:

- i. l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
- ii. le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Per maggior chiarezza si espongono in dettaglio le due categorie considerate.

4.1 I delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria.

Viene, quindi, tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

Si rammenta che un'elencazione delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 n. 165, che, al dichiarato fine di disciplinare «l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», precisa che «per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300».

La nozione di ente pubblico non trova, invece, una definizione normativa specifica, in ambito penalistico.

In passato, la giurisprudenza penale ha ad esempio escluso la qualifica di ente pubblico, ai sensi del reato di cui all'art. 640, comma 2, c.p. (truffa ai danni dallo Stato), agli enti pubblici economici che siano stati trasformati in imprese private ai sensi della L. 8 agosto 1992 n. 395 (come accaduto per ENEL, ENI, Ferrovie dello Stato, Poste, ATM).

Secondo i più recenti orientamenti interpretativi, peraltro, la forma privatistica dell'ente non costituisce più di per sé sola elemento dirimente per escluderne la natura pubblicistica, dovendo farsi riferimento ad altri parametri, quali la strumentalità rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche e l'attrazione nell'orbita pubblicistica.

Il problema della natura giuridica si è posto anche per le fondazioni. In merito, si rileva che mentre in alcuni casi è la legge a riconoscere espressamente la natura pubblica della fondazione, in altri casi è la giurisprudenza a qualificare tali enti in termini pubblicistici, per effetto - ad esempio - della loro ritenuta sussumibilità nella nozione, di fonte comunitaria, di «organismo di diritto pubblico».

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il Libro II, Titolo II del Codice Penale si divide in tre Capi e precisamente:

Capo I- *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 314- 335 bis c.p.)*

Capo II- *Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 336-356 c.p.)*

Capo III- Disposizioni Comuni ai precedenti Capi (artt.357-360 c.p.)

Nei reati di cui al Capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) la condotta incriminata proviene da soggetti interni della P.A.; mentre nei reati di cui al Capo II (delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione) al contrario, l'aggressione è arrecata da soggetti estranei alla P.A..

Si precisa che nonostante il P.N.A. abbia fatto riferimento solo al Capo I, l'Aggiornamento al P.N.A., se da un lato conferma la definizione di corruzione contenuta nel P.N.A., dall'altro non fa più riferimento al Capo I e parla, più in generale, di «*complesso di reati contro la P.A.*».

In ogni caso, al fine di una più ampia attività di prevenzione della corruzione in senso lato, nel presente Piano sono stati esaminati anche i reati previsti al Capo II, quali ad esempio la Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

Il «bene giuridico» tutelato nei reati in esame è da rinvenire nell'interesse della Pubblica Amministrazione all'imparzialità, correttezza e probità dei funzionari pubblici, ed in particolare, a che gli atti di ufficio non siano oggetto di mercimonio o di compravendita privata.

L'attività amministrativa trova, infatti, un preciso referente di rango costituzionale nell'art. 97 comma 1 della Cost. che per essa fissa i parametri del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

In particolare, l'art. 97, Cost. dispone espressamente che «*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.*».

Buon andamento significa svolgimento corretto e regolare dell'attività amministrativa da intendersi come capacità di perseguire i fini che le vengono assegnati dalla Legge.

Imparzialità significa che la P.A. nell'adempimento dei propri compiti deve, da un lato, procedere ad una comparazione esclusivamente oggettiva degli interessi contrapposti senza operare arbitrarie discriminazioni, dall'altro, identificare e valutare tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti.

4.2 La funzione pubblica e il pubblico servizio

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, ai fini del diritto penale, sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività che attengono alla funzione legislativa, giudiziaria e amministrativa. Mentre non sorgono problemi nell'individuazione dei soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa o giudiziaria, la legge dedica particolare attenzione alla pubblica funzione amministrativa.

In particolare, ai sensi dell'art. 357 c.p., «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi»

Le attività riconducibili alla funzione pubblica sono, dunque, caratterizzate dall'esercizio di:

- potere deliberativo: cioè in quel potere che si sostanzia in tutte quelle forme di manifestazione all'esterno della volontà dell'ente pubblico;
- potere autoritativo: cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. *potere d'imperio*, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono, invece, le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I delitti contro la Pubblica Amministrazione presuppongono la presenza di un soggetto rivestito di una specifica qualifica (cd. reati propri).

Prima di passare all'esame delle singole figure è necessario esaminare, anche ai fini di operare delle distinzioni e degli inquadramenti all'interno dell'organico della Fondazione, i concetti di:

- **Pubblico Ufficiale**
- **Incaricato di Pubblico servizio**

Infatti, tali qualifiche costituiscono un tema centrale per l'interpretazione di numerose disposizioni incriminatrici e, più in generale, per delimitare i confini della tutela penale della pubblica amministrazione.

4.3 Nozione di Pubblico Ufficiale

La nozione di Pubblico Ufficiale si ricava espressamente dall'art. 357 del codice penale che recita espressamente: «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa³. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

³ Le funzioni giudiziaria e legislativa sono pubbliche in quanto tali, con la conseguenza che colui che le esercita è sempre qualificabile come un pubblico ufficiale. Al contrario, con riferimento alla funzione amministrativa, assume la qualità di pubblico ufficiale solo colui che espleta un'attività amministrativa caratterizzata dall'esercizio di poteri deliberativi, autoritativi e certificativi.

Lo *status* di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale.

Come ribadito diverse volte dalla Corte suprema di Cassazione, un rapporto di subordinazione o di dipendenza con un ente pubblico non è necessariamente il presupposto per l'attribuzione dello *status* di pubblico ufficiale. Infatti, è da considerarsi pubblico ufficiale anche chi: *«concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche»*

Dopo la legge 26 aprile 1990 n. 86, ormai la qualifica viene attribuita sulla base della funzione concretamente assunta, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui: *«è ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione»*

La Cassazione ha, quindi, ribadito che la qualifica vada riconosciuta anche a chi, pur se privato cittadino, possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro. Tuttavia, fermo restando ciò, occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico, in quanto *«la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati»*⁴.

Alla luce di quanto sopra, sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- a. concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- b. sono muniti di poteri:
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione⁵;
 - di collaborazione, anche saltuaria⁶

I pubblici ufficiali sono soggetti a una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro *status*.

Essi soltanto possono, pertanto, rendersi colpevoli di alcuni delitti tipici contro la pubblica amministrazione (cd. reati propri) quali:

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

⁴ Cass. S.U. 7958/1992.

⁵ Cass. Pen. Sez. VI 81/148796.

⁶ Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013.

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione propria (art. 319 c.p.);
- Corruzione impropria (art. 318 c.p.);
- Induzione indebita (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.).
- Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Per il dettaglio degli articoli e delle condotte si fa riferimento al seguente al Paragrafo 4.5.

4.4 Nozione di Incaricato di pubblico servizio

La nozione di «Incaricato di pubblico servizio», è prevista nell'art. 358 c.p. che dispone *«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».*

Dal dettato della norma emerge che il pubblico servizio è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) e richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni «intellettuali» in senso lato⁷.

In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all'art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l'obbligo di legge previsto dall'art. 331 c.p. *“Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”*.

Tale articolo prevede infatti che *«Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento*

⁷ Cass. n. 10138/1998; n. 467/1999.

civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero».

4.5 Descrizione degli illeciti rilevanti ai fini della legge 190/12

Si elencano, a seguire, le fattispecie delittuose esaminate ai fini del presente Piano di Prevenzione della Corruzione fornendo una sintetica esposizione delle condotte e dei soggetti attivi:

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Libro II, Titolo II, Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 314- 335 bis c.p.)

La maggior parte dei suddetti reati (fatti salvi quelli di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 331) è **applicabile ai dipendenti della Fondazione, solo laddove i medesimi rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio, come sopra definiti.**

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA
Peculato (art. 314 c.p.)	<i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»</i>	Condotta: il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa. Il comma 2 del presente articolo prevede l'ipotesi del cosiddetto «peculato d'uso»: tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente. Oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non

		fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili). La Giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso costituisce un reato autonomo, e non un attenuante del peculato. Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	<i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»</i>	Condotta: il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui si integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: in tal caso si configurerà il delitto di truffa o di peculato ex art. 314, 1° co. c.p. Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio.
	<i>«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi,</i>	Condotta: Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, le quali si caratterizzano

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 – bis c.p.)	<i>sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</i>	per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste. La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata. Soggetto: trattandosi di un reato cd. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere «chiunque»
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 – ter c.p.)	<i>«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale</i>	Condotta: La condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva. La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegua la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione. L'oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presentati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono essere rilevanti al fine del conseguimento dell'erogazione. Per la configurabilità della fattispecie occorre, dunque, che il soggetto sia tratto in inganno dalla falsa o

	<i>sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».</i>	incompleta documentazione. Per contributi si intende qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore; i finanziamenti consistono nel fornire al soggetto i mezzi finanziari necessari allo svolgimento di una sua determinata attività; i mutui indicano l'erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione e, nella specie, dovendo caratterizzarsi per il loro essere agevolati, l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente. Con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, infine, il legislatore ha posto una formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente dalla relativa denominazione. Soggetto: trattandosi di un reato cd. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere «chiunque»
Concussione (art. 317 c.p.)	<i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»*</i> * Tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti-Corruzione.	Condotta: la nuova formulazione circoscrive il reato esclusivamente alla condotta di costrizione, disciplinando la precedente figura della “Concussione per induzione” in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319- <i>quater</i> c.p. e definita “Induzione a dare o promettere utilità” riferibile sia al pubblico ufficiale che all'incaricato di pubblico servizio. La condotta

	L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell' art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradizionalmente sia delle condotte di "costrizione" che di "induzione" (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato).	attualmente prevista è adesso riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all' incaricato di pubblico servizio E' stato, inoltre, previsto l'inasprimento del minimo edittale della pena, fissato ora in sei (e non più quattro) anni di reclusione Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di concussione può essere solo un pubblico ufficiale. La differenza tra corruzione e concussione risiede nel fatto che, mentre nella corruzione vi è la cooperazione del soggetto privato, nella concussione la volontà di quest'ultimo è cooptata.
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	<i>«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni»</i> Anche tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti-Corruzione. Il reato di "Corruzione per un atto d'ufficio" di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rubricato come "Corruzione per l'esercizio della funzione"; Inoltre, nella nuova formulazione della fattispecie, viene eliminato il necessario collegamento dell'utilità	Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto in oggetto può essere solo un pubblico ufficiale.

	ricevuta o promessa con un atto dell'ufficio da adottare o già adottato. Pertanto, il reato diviene configurabile anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto.	
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	<i>«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».</i> La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera della Legge Anti-Corruzione che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica.	Condotta: la riforma della Legge 190/2012 ha eliminato il riferimento al compimento di “atti”, spostando l'accento sull'esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, permettendo di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati non solo qualora la dazione del denaro o di altra utilità sia correlata al compimento, all'omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma anche ove sia correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto. L'espressione «esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative. Pertanto, con la predetta espressione, si deve intendere, genericamente, qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Sono compresi, per questo motivo, anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà, i quali devono essere rigorosamente

		osservati da tutti coloro che esercitano una pubblica funzione. Soggetto: si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 c.p. parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.)	<i>«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».</i> Secondo quanto disposto dal presente articolo, per effetto delle modifiche intervenute a seguito della Legge Anti- Corruzione, qualora i fatti indicati negli art. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva	Condotta: Il delitto di corruzione in atti giudiziari si integra quando un atto corruttivo di cui agli articoli 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un processo, per favorire o danneggiare una delle parti. Soggetto: i soggetti che possono commettere il reato di corruzione in atti giudiziari e che dunque possono essere soggetti all'applicazione delle relative pene sono: - il privato corruttore - e i pubblici ufficiali, tra cui: il Giudice, l'imputato, l'indagato, il pubblico ministero, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico d'ufficio, il perito di causa; l testimone che dichiara il falso. Il processo può indistintamente essere civile, penale o amministrativo.

	l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. La fattispecie incriminatrice di cui all' art. 319 ter, diretta a punire la corruzione in atti giudiziari, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante dei reati di corruzione impropria e propria previsti dai precedenti articoli 318 e 319 c.p.	
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.)	<i>«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.</i> <i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».</i> Come anticipato in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 317 c.p., tradizionalmente la concussione si configurava quale reato a condotta alternativa, comprensivo delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato). Con la Legge Anti-Corruzione, si è assistito, invece, ad uno “spacchettamento” del delitto di concussione. Invero, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 190/2012, la costrizione continua ad	Condotta: la modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, consiste nella sola induzione. La nuova fattispecie prevede, altresì, la pena del soggetto che dà/promette denaro od altra utilità. Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio Si precisa che l'introduzione di tale nuova fattispecie ha necessariamente comportato la modifica di tutte quelle ipotesi che facevano riferimento al reato di concussione, e che, pertanto, ora prevedono anche il richiamo alla nuova figura di reato. Ad esempio, l'art. 322-bis è ora rubricato <i>«Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e</i>

	essere disciplinata dalla nuova formulazione dell'art. 317 c.p., mentre la condotta residua della induzione rientra nell'art. 319-quater c.p. introdotto dalla legge in oggetto. Ciò, con diversi elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p.	<i>di Stati Esteri».</i> La <i>ratio</i> dell'introduzione della norma risiede nell'esigenza, più volte manifestata in sede internazionale, di evitare il più possibile spazi di impunità per il privato che effettui dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, adeguandosi alla prassi di corruzione diffusa in determinati settori (cd. « <i>Concussione ambientale</i> »).
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	<i>«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</i> <i>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».</i>	
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	<i>«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».</i> Nelle ipotesi previste nel primo comma dell'art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), nell'art. 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti), nell'art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari) nell'art. 320 c.p. (Corruzione di	

	persona incaricata di pubblico servizio) le pene previste si applicano anche al corruttore.	
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	<i>«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</i> <i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</i> <i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i> <i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».</i>	Condotta: Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né che sia quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito. Secondo la disciplina vigente, l'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione Soggetto: si tratta di un reato comune: il soggetto attivo del reato può essere chiunque

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322 - bis c.p.)	<i>«Le disposizioni degli articoli 314, 316 da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</i> <i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i> <i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i> <i>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i> <i>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</i> <i>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</i> <i>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte</i>	Tale ipotesi di reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi
---	---	--

	<i>stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</i> <i>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso.</i> <i>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</i> <i>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.</i> <i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».</i>	
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	<i>«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo</i>	Condotta: la condotta dell'agente deve essere compiuta in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (i fatti di abuso, cioè, sono tipizzati) a condizione che, in

	<i>congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».</i>	tutte le ipotesi rappresentate, il risultato del comportamento costituisca lo scopo perseguito dall'autore. Infatti, la norma richiede che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno siano procurati intenzionalmente. Soggetto: si tratta di un reato proprio che incrimina il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)	<i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 516.»</i>	Condotta: la fattispecie può essere ricostruita come un'ipotesi speciale di "abuso d'ufficio". Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è tenuto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell'ufficio o del servizio svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche derivare da consuetudine). Quanto alla condotta, si aggiunga che, secondo la giurisprudenza prevalente, questa ricomprende l'impiego di informazioni tecnologiche segrete per assicurare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui. Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il

		pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)	<i>«Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.</i> <i>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni»</i>	Condotta: La norma in esame prevede quattro ipotesi di reato: due di rivelazione, che si differenziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell'ipotesi del primo comma, colpa in quella del secondo) e due di utilizzazione, che si distinguono per il fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dall'agente. La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che devono rimanere segrete. Si tratta del c.d. segreto di ufficio e cioè dell'interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza. La <i>rivelazione</i> è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva. L'<i>agevolazione</i> è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata "in qualsiasi modo" e quindi anche in forma omissiva. Soggetto: soggetto attivo dei delitti di rivelazione di notizie di ufficio può essere sia il pubblico ufficiale, sia l'incaricato di pubblico servizio. Sono, dunque, esclusi dall'ambito dei

		soggetti attivi gli esercenti un servizio di pubblica necessità: la rivelazione di notizie segrete da parte di questi soggetti, ad esempio avvocati, medici, sarà punita ex art. 622 c.p.
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa»	Condotta: due sono i delitti riconducibili al disposto dell'art. 328 c.p. 1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto di "atti qualificati" da compiersi <i>senza ritardo</i>; 2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sopra per l'omissione di "atti qualificati" che possono essere ritardati, ovvero per l'omissione di tutti gli altri atti non qualificati, <i>qualora non siano state esposte le ragioni del loro ritardo</i>. Ai fini dell'applicazione della fattispecie si intendono qualificati gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, mentre possono invece ritenersi non qualificati tutti gli altri atti amministrativi. Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio.
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità	«Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo	Condotta: la condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si

(art. 331c.p.)	<i>da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.</i> <i>I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.</i> <i>Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».</i>	riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso, sono irrilevanti la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza. Il reato è pertanto configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.
----------------	--	---

Alla luce di quanto previsto dal P.N.A., rilevano altresì le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un **malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo***, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Come abbiamo già precedentemente evidenziato il P.N.A. afferma infatti, che *«il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo».*

Il P.N.A. con la presente definizione intende quindi precisare che la nozione di corruzione non si estende solo ai comportamenti che vanno ad integrare delle fattispecie di rilevanza penale sopra analizzati, bensì a qualsiasi comportamento che possa integrare cattivo funzionamento della P.A e che non necessariamente costituisce presupposto di un reato penale (ma anche solo disciplinare o erariale).

Come precisato nel Piano di Aggiornamento al PNA, infatti *«occorre avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura*

dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse».

L'azione della pubblica Amministrazione si sostanzia nella cura concreta degli interessi pubblici selezionati dalla legge; il soggetto pubblico, preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico, deve agire, quindi, non solo osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge, ma altresì, operare nel modo ritenuto come il migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, convenienza e opportunità.

L'operatore pubblico è investito di ampie facoltà decisionali in relazione all'assetto da attribuire agli interessi pubblici, diffusi e privati coinvolti nell'azione amministrativa; è evidente, quindi, che l'ente pubblico debba effettuare - per non trascendere nell'illegittimo - una esatta acquisizione e una ponderata valutazione degli elementi, materiali ed immateriali, rilevanti nel caso di specie. Solitamente, ogni disciplina di settore indica quali debbano o possano essere i fattori da considerare, ma in altri casi viene affidato al prudente apprezzamento del soggetto incaricato dell'istruttoria il compito di cercare gli elementi necessari ed utili alla realizzazione della fattispecie prevista dal legislatore.

Una fondamentale distinzione nell'ambito dell'azione amministrativa è quella tra attività discrezionale e attività vincolata.

L'attività è *vincolata* quando essendo tutti gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, già prefigurati rigidamente dalla legge, l'Amministrazione è chiamata a verificare solo che sussistano, in concreto, i presupposti di esercizio del potere, in presenza dei quali è tenuta ad adottare il provvedimento.

Diversamente, si parla di *discrezionalità amministrativa* quando la legge lascia all'autorità amministrativa un certo margine di apprezzamento in ordine a taluni aspetti della decisione da assumere (*an, quid, quomodo, quando*).

In questi casi, l'Autorità amministrativa, dopo avere acquisito e valutato, attentamente, i dati necessari ed utili può scegliere, tra più comportamenti ugualmente leciti, quello maggiormente conforme per opportunità, adeguatezza o convenienza alla dimensione degli interessi concretamente coinvolti, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico (al riguardo si parla di "momento volitivo") *ex art. 97, Cost.*

Vizio proprio dell'attività amministrativa discrezionale è «l'eccesso di potere». Infatti, è opportuno sottolineare che anche nei casi di discrezionalità amministrativa, l'ordinamento richiede che il potere venga utilizzato dall'amministrazione per il perseguimento di una ben precisa finalità individuata dalla legge; l'ordinamento giuridico non attribuisce all'amministrazione un indifferenziato potere di cura dell'interesse pubblico, bensì tanti poteri, ciascuno dei quali deve essere impiegato per il conseguimento di specifici obiettivi.

Ne consegue che, nel caso in cui i poteri siano orientati a fini privati o siano inquinati *ab externo* (nel senso che non perseguono l'interesse pubblico, ma interessi di singoli anche esterni alla P.A) si potrebbe concretizzare quello che il P.N.A. come di recente aggiornato definisce **“un malfunzionamento**

dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo”.

5. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5.1 Destinatari

Il Presente Piano di Prevenzione della Corruzione si rivolge a tutti i soggetti (a seguire, anche i «**Destinatari**») come di seguito individuati:

- Consiglio di amministrazione e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione nella Fondazione o di un singolo Ufficio/Servizio;
- tutti coloro che intrattengono con la Fondazione un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), anche in caso di eventuale personale pubblico in regime di distacco;
- tutti coloro che collaborano con la Fondazione in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, apprendisti, etc.);
- coloro i quali operano su mandato o per conto della Fondazione nell'ambito dei processi sensibili quali ad esempio i consulenti.

Per i soggetti che operano su mandato o per conto della Fondazione, i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice Etico della Fondazione.

5.2 Metodologia

Ai fini dello sviluppo del presente Piano di Prevenzione della Corruzione la Fondazione si è avvalsa di due strumenti di analisi:

- ❖ l'analisi della documentazione;
- ❖ le interviste.

In particolare sono stati analizzati i seguenti **documenti**:

- Statuto;
- Modello di Organizzazione e Gestione MOG 231 della Fondazione;
- Manuale di Sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008 e relative Procedure.

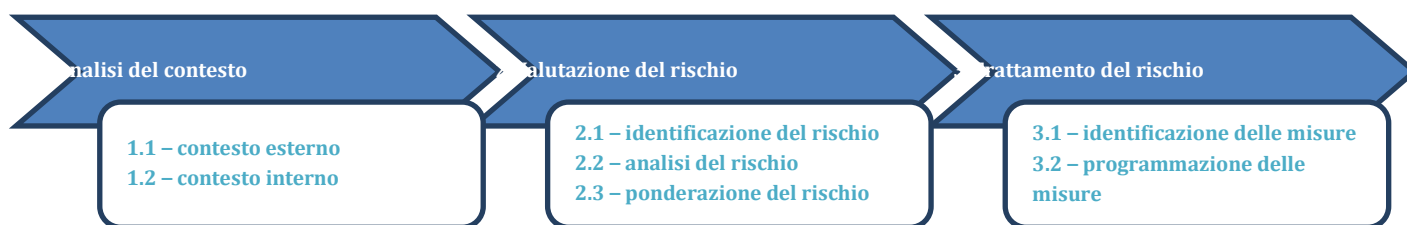
Sono stati altresì intervistati i seguenti **soggetti**:

- Direttore generale e Responsabile della Qualità;
- Direttore Scientifico, Rappresentante della Direzione e Coordinatore Progettazione e Sviluppo;
- Staff Coordinatore Progettazione e Sviluppo;
- Coordinatore Formazione Territoriale;
- Supporto Sistemico.

5.3 Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Fondazione della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Il processo di gestione del rischio del P.P.C. della Fondazione è stato implementato mediante le seguenti fasi di sviluppo:



I principi fondamentali adottati nel processo di gestione del rischio, conformemente a quanto previsto dal P.N.A., sono stati desunti dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

Tali principi possono essere sintetizzati come segue:

- la gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni;
- la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione della Fondazione;
- la gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- la gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva;
- la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili;
- la gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali;
- la gestione del rischio è trasparente e inclusiva;
- la gestione del rischio è dinamica;
- la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

5.3.1 Analisi del contesto

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale sono state ottenute le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Fondazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera.

In particolare sono stati analizzati il contesto esterno e il contesto interno della Fondazione.

a) Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Fondazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati **(i) i fattori legati al territorio di riferimento della Fondazione** e **(ii) relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni**.

▪ Fattori legati al territorio.

- La sede legale della Fondazione in Roma Capitale.

Sul piano territoriale, occorre in primo luogo rilevare come la sede legale della Fondazione sia ubicata in Roma Roma Capitale, ove sono concentrati gli uffici amministrativi e le direzioni dell'Ente.

A tal proposito, recenti indagini criminologiche confermano la deplorabile crescita del numero dei reati commessi contro la Pubblica Amministrazione in Italia ed in particolare nella Regione Lazio.

Dal Rapporto *“Profili e dinamiche della corruzione a Roma e nel Lazio”*, elaborato da E.U.R.E.S., risulta che **nella sola regione Lazio tra il 2009 e il 2014 i reati contro la Pubblica Amministrazione (commessi da Pubblici Ufficiali) sono aumentati del 54,6% (+34,5% in Italia), passando da 262 a 405⁸**. Sempre secondo il rapporto di E.U.R.E.S., nella regione Lazio «l'aumento dei reati è stato pari al +15,1% (sono state 352 le denunce nel 2013). L'aumento complessivo dei reati contro la PA trova conferma anche in termini relativi, passando nel Lazio l'indice per 100.000 abitanti da 4,8 nel 2009 a 6,9 nel 2014 (da 4,8 a 6,3 in Italia). Tale crescita è dovuta al forte incremento rilevato nella provincia di Roma (+84%, rispetto al 2009), mentre risulta più costante la presenza del fenomeno nell'insieme delle altre province (+9,2%). Sono soprattutto i reati di corruzione “in senso stretto” (318 C.P., 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322), a registrare il più forte aumento, pari a +422% a Roma (a fronte di +113% in Italia e di +281% nel Lazio), una crescita che si concentra nell'ultimo anno, quando il numero di questi reati subisce una vera e propria impennata (+262% a Roma, +205% nel Lazio e +181% in Italia)».

Nel Rapporto si osserva, altresì, come «accanto alla corruzione, tra il 2009 e il 2014, si rileva a Roma e nel Lazio una crescita di tutti i reati dei pubblici funzionari e amministratori “infedeli”, affermandosi dunque la presenza di una cultura corruttiva sistemica e pervasiva, capace di attraversare trasversalmente

⁸ I dati indicati nel Rapporto di E.U.R.E.S. sono stati reperiti dalle banche dati del Ministero dell'Interno.

e quindi di generare una saldatura tra gli interessi illeciti di segmenti rilevanti del sistema politico, dei funzionari e pubblici amministratori, dei cittadini e della cattiva imprenditoria: dopo la corruzione è il reato di abuso d'ufficio a presentare l'incremento più significativo, con una crescita a Roma (+76,3%, da 38 a 69 reati) superiore a quella regionale (+32,6%, da 89 a 188 reati) e nazionale (+14,1%, passando i reati da 1.099 a 1.254). Anche i reati di peculato e di omissione o rifiuto di atti d'ufficio registrano tra il 2009 e il 2014 una significativa crescita, ancora una volta più marcata a Roma (rispettivamente +50% e +40,8%), rispetto al valore regionale (+44,4% e +29,2%) e nazionale (+30% e +11,9%); al tempo stesso il reato di concussione, in flessione del 20,7% a livello nazionale, presenta un aumento del 5,9% nel Lazio e del 16,7% a Roma (da 10 a 14 reati denunciati in valori assoluti nell'ultimo anno)».

- La attività della Fondazione sul territorio nazionale e internazionale.

Sebbene il centro dell'organizzazione della Fondazione sorga nella capitale italiana, le diverse attività dell'Ente hanno raggiunto tutta l'Italia e diversi Paesi in Europa e nel mondo. Conseguentemente, l'ambiente in cui opera la Fondazione deve ritenersi in continuo mutamento anche in ragione delle progettualità a termine sviluppate dall'Ente.

▪ **Relazioni e possibile influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.**

La Fondazione opera con aziende, scuole, organizzazioni non profit, autorità locali, regionali e nazionali, e attraverso *partnership* europee.

In particolare, oltre che con le amministrazioni italiane, la Fondazione instaura importanti rapporti con l'Unione Europea in qualità di beneficiario di fondi comunitari erogati nel - più generale - quadro della politica di coesione.

La Fondazione rientra, altresì, tra gli Enti di diritto privato controllati dal Comune di Roma Capitale, tanto da far parte del "Gruppo Roma Capitale". Incontri periodici con i rappresentanti degli stakeholder istituzionali (Comune di Roma, Regione Lazio, etc.) definiscono gli elementi di innovazione progettuale in materia che caratterizzano le attività sul territorio della Fondazione.

Alla luce di quanto sopra, le potenziali influenze esterne alla Fondazione possono provenire da soggetti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni nonché dai partner e/o fornitori privati i quali l'Ente tesse relazioni a vario titolo in base alle circostanze (rapporti istituzionali, progettualità svolte in partnership pubblico-privata, approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, etc.).

b) Contesto interno

Fermo restando quanto esposto sulla natura e sugli organi della Fondazione (cfr. par. 2), l'analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi (c.d. "**mappatura dei processi**").

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi e ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo, ma i due non sono inconciliabili, in quanto **la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi organizzativi.**

La mappatura dei processi, in particolare, deve condurre all'identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

A tal fine, la legge anticorruzione e il P.N.A. hanno individuato **quattro aree di rischio c.d. "obbligatorie"**, quali:

1. reclutamento e progressione del personale;
2. affidamento di lavori, servizi e forniture;
3. adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Con l'aggiornamento al P.N.A. di cui alla Determinazione A.N.AC. 12/15, sono state individuate ulteriori aree obbligatorie a rischio di fenomeni corruttivi, quali:

5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
7. incarichi e nomine;
8. affari legali e contenzioso.

L'A.N.AC. ha poi precisato che tali aree, insieme a quelle c.d. "obbligatorie", costituiscono le c.d. "aree generali", alle quali possono essere aggiunte **ulteriori "aree specifiche"**, così definite in quanto proprie delle peculiari che contraddistinguono l'organizzazione o l'attività dell'Ente considerato.

Ciò premesso, si riportano a seguire le **Aree di rischio ("generali"⁹ e "specifiche") e i relativi processi sensibili individuati nell'ambito della Fondazione:**

#	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PRESIDI ESISTENTI	RUOLI E RESPONSABILITÀ
AREE DI RISCHIO	1. RECLUTAMENTO E	1.1 Selezione del personale	▪ Il personale dipendente	▪ Le assunzioni a tempo

⁹ Nella realtà della Fondazione non sono rintracciabili le Aree **"Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"** e **"Affari legali e contenzioso"** in quanto non esistenti. La Fondazione, infatti, non pone in essere alcuna attività di controllo, verifica, ispezione né ha il potere di erogare sanzioni; analogamente, la Fondazione non è dotata di un Ufficio legale interno, per cui i processi che afferiscono all'Area "Affari legali e contenzioso" si intendono ricondotti all'affidamento di incarichi e/o consulenze a professionisti esterni e, dunque, all'Area "Incarichi e Nomine".

OBBLIGATORIE E GENERALI	PROGRESSIONE DEL PERSONALE

attualmente impiegato presso la Fondazione Mondo Digitale è assunto con contratti a tempo indeterminato, contratti a progetto e contratti di apprendistato.

- Ai fini della selezione del personale la Fondazione Mondo Digitale si avvale di apposite convenzioni con alcune Università (Luiss e "La Sapienza"), della banca dati SOL (Servizio Orienta Lavoro) gestita dalla Regione Lazio e dalle Università degli studi di Roma "La Sapienza" e "Roma Tre", nonché di appositi annunci, contenenti i requisiti richiesti, pubblicati sul proprio e/o su altri siti web.
- In tale ultima ipotesi, le varie candidature, dopo un primo *screening*, sono valutate attraverso colloqui tecnici e test di inglese.
- Le assunzioni *a tempo indeterminato* sono di norma precedute da assunzioni mediante contratti a progetto e sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.
- La Fondazione Mondo Digitale si avvale altresì dell'opera occasionale di cittadini stranieri ospitati presso centri di accoglienza; la remunerazione avviene attraverso la consegna agli stessi lavoratori di buoni lavoro emessi

indeterminato sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

- Per le altre assunzioni è sufficiente l'autorizzazione del Direttore Generale

2. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHÉ AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DAL D.LGS. N. 163 DEL 2006

1.2 Progressioni di carriera

dall'INPS e prepagati dalla Fondazione.

- La Fondazione Mondo Digitale si è dotata delle procedure PG.06 "Sviluppo del Personale" e PG.03 "Approvvigionamento e gestione dei fornitori".
- La prima delle menzionate procedure fornisce una disciplina generale in relazione alla formazione e all'addestramento delle risorse umane.
- La seconda, invece, descrive il funzionamento di un *database* in via di sviluppo denominato "Gestione Contatti", nell'ambito del quale vengono inseriti, tra l'altro, i nominativi dei dipendenti e per ciascuno di essi un'apposita scheda contenente le valutazioni ai medesimi attribuite.
- I giudizi di valore in relazione ai dipendenti vengono espressi dal Responsabile della Progettazione

2.1 Analisi dei fabbisogni (lavori, servizi e forniture)

- La Fondazione Mondo Digitale acquista lavori, servizi e forniture, anche strumentali a progetti finanziati da altri enti, esclusivamente per importi inferiori a 40.000 euro.
- Ai fini di tali acquisiti, in particolare, viene svolta un'indagine di mercato, su internet ovvero sul *database* "Gestione Contatti", disciplinato dalla
- I preventivi sono valutati da parte di ogni funzione richiedente.
- Gli acquisti sono autorizzati dal Direttore Generale, e i relativi contratti sono siglati dallo stesso o dalla Segreteria a seconda degli importi.

		2.2 Indagine di mercato e selezione del contraente	procedura PG.03, e vengono richiesti di norma tre preventivi.	
		2.3 Stipulazione del contratto	▪ Sulla base delle condizioni offerte viene quindi selezionato il fornitore e si procede all'acquisto, a seguito di apposita autorizzazione del Direttore Generale.	
			▪ In caso di prestazioni strumentali a progetti finanziati da altri enti (i.e. progetti finanziati dal FEI – Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi), la Fondazione Mondo Digitale si adegua di norma alle prescrizioni contenute nei bandi o nei documenti programmatici predisposti da tali enti, richiedendo, ove previsto, un numero maggiore di preventivi.	
			▪ I nominativi dei fornitori affidatari vengono inseriti nel <i>database</i> in via di sviluppo "Gestione Contatti" e sono oggetto di valutazione da parte della Fondazione Mondo Digitale, ai fini di un'eventuale successiva richiesta di preventivo per prestazioni analoghe a quelle eseguite.	
		2.4 Esecuzione del contratto		
		2.5 Rendicontazione del contratto		
3. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI		3.1 Erogazione di vantaggi economici	▪ Nell'ambito di progetti finanziati da altri enti, talvolta la Fondazione Mondo Digitale eroga vantaggi economici.	▪ Il referente dello sviluppo dei vari progetti è il Responsabile della Progettazione.

**DESTINATARI CON
EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO**

**4. GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE
SPESE E DEL
PATRIMONIO**

- consistenti in *bonus* economici ovvero nella fornitura di attrezzature, a favore di determinati soggetti beneficiari, tra cui, in particolare, le scuole.
 - A seconda delle specifiche disposizioni ricevute dall'ente finanziatore o contenute nei progetti, tali vantaggi possono essere erogati ad un numero illimitato ovvero limitato di beneficiari.
 - In tale ultima ipotesi, i *target* sulla base dei quali selezionare i soggetti beneficiari di norma sono predefiniti dagli enti finanziatori o dai progetti. Tali *target* tuttavia non sempre sono sufficientemente dettagliati.
 - Il Responsabile della Progettazione di norma coincide con uno dei Coordinatori di settore/area:
 - Coordinatore Progettazione e Sviluppo;
 - Coordinatore Formazione Territoriale.
 - La validazione dei progetti è svolta dal Responsabile della Progettazione di concerto con il Direttore Generale.
-
- 4.1 Gestione delle entrate**
- Il processo in questione è parzialmente esternalizzato a consulenti esterni.
 - L'attività dei professionisti è costantemente monitorata dagli Uffici amministrativi della Fondazione.
 - Il Direttore generale assicura il corretto adempimento della gestione delle entrate e delle spese della Fondazione, monitorando l'operato dell'Ufficio amministrativo interno e dei consulenti esterni.
-
- 4.2 Gestione delle spese**
- Il processo in questione è parzialmente esternalizzato a consulenti esterni.
 - L'attività dei professionisti è costantemente monitorata dagli Uffici amministrativi della Fondazione.
-
- 4.3 Gestione del patrimonio**
- In virtù delle correnti prassi, l'Area tecnica della Fondazione monitora quotidianamente lo
 - L'Area tecnica, sotto la supervisione del Direttore generale, assicura il controllo del patrimonio

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	5. INCARICHI E NOMINE	5.1 Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	stato del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Fondazione. - La Fondazione Mondo Digitale seleziona i propri collaboratori e consulenti attraverso annunci/bandi o apposite richieste di preventivo. - Le procedure PG.03 e PG.06 di cui sopra, prevedono altresì la creazione di apposite <i>short list</i> di professionisti da affiancare al personale interno, individuati mediante avvisi pubblici. Anche i nominativi di tali professionisti confluiscono nel <i>database "Gestione Contatti"</i> e sono oggetto di valutazione. Nell'ambito di tali <i>short list</i> vengono selezionati i soggetti a cui inviare la richiesta di preventivo.	fondazionale e il relativo stato di conservazione. - Il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza è autorizzato dal Direttore Generale. - Ferma restando l'autorizzazione del Direttore Generale, le richieste di preventivo e il conferimento di incarichi nell'ambito delle <i>short list</i> avviene ad opera del Responsabile della Progettazione.
	6. RICHIESTA E/O GESTIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI, EROGATI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	6.1 Selezione dei bandi di gara pubblici di rilievo 6.2 Verifica dei requisiti ai fini della partecipazione alla selezione 6.3 Redazione e presentazione della offerta	- La Fondazione Mondo Digitale partecipa ai bandi indetti da Amministrazioni Pubbliche o da altri Paesi dell'Unione Europea nonché ai bandi indetti dall'Unione Europea per l'assegnazione di fondi comunitari nel – più generale – quadro della politica di coesione. - Tale attività è disciplinata dal	- Il Responsabile del processo di gestione delle offerte al committente è il Direttore Generale. - I Coordinatori di settore/Area coadiuvano, nei vari processi afferenti all'Area considerata, il DG.

**7. CONTRATTI E
PARTNERSHIP CON
ENTI PUBBLICI E
PRIVATI**

**6.4 Stipulazione del
contratto**

Manuale di Sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008 e dalla procedura P.G. 01 "Gestione offerte".

**6.5 Esecuzione del
contratto**

**6.6 Rendicontazione del
contratto**

**7.1 Ricezione e valutazione
delle richieste di offerta
/ partnership pervenute**

**7.2 Redazione dell'offerta
e relativa trasmissione
al Cliente**

**7.3 Stipulazione del
contratto**

**7.4 Esecuzione del
contratto**

**7.5 Rendicontazione del
contratto**

- La Fondazione eroga i propri servizi nei confronti di Clienti pubblici e privati (specie, per i secondi, nell'ambito della cd. "corporate social responsibility" - CSR).
- Il complesso delle attività che conducono alla stipulazione e alla esecuzione di contratti per servizi richiesti dai Clienti è disciplinata dal Manuale di Sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008.
- La Fondazione si è altresì dotata delle seguenti procedure: P.G. 01 "Gestione offerte"; P.G. 02 "Progettazione e Ricerca"; P.G. 05 "Erogazione attività didattiche".
- Il Responsabile del processo di gestione delle offerte al Cliente è il Direttore Generale.
- I Coordinatori di settore/Area coadiuvano, nei vari processi afferenti all'Area considerata, il DG.
- Il Responsabile del processo di progettazione svolge le seguenti attività:
 - progettazione di massima, esecutiva e di dettaglio di un'azione corsuale;
 - progettazione di percorsi individualizzati nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento.
- Il Responsabile del processo di erogazione dei servizi svolge le seguenti attività:
 - pianificazione del processo di erogazione;
 - gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione;
 - gestione delle relazioni e degli accordi con la



- committenza;
- monitoraggio delle azioni o dei programmi;
- valutazione dei risultati ed identificazioni delle azioni di miglioramento.

5.3.2 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

a) Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza della Fondazione.

Tale identificazione si sostanzia nell'**indicazione degli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo** e avere conseguenze sull'Ente considerato.

Si riporta, a seguire, l'identificazione dei rischi svolta sulla base della mappatura dei processi della Fondazione:

PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	REATI POTENZIALI ¹⁰	SOGGETTI ATTIVI DEI REATI POTENZIALI ¹¹
1.1 Selezione del personale	• Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da	• Concussione (art. 317); • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); • Corruzione per un atto contrario ai	• Membri del Consiglio di Amministrazione. • Direttore Generale.

¹⁰ I reati indicate possono prospettarsi nei limiti in cui i soggetti operanti all'interno della Fondazione possano assumere la qualifica soggettiva di "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio".

¹¹ Resta ferma la possibilità che concorrano nella commissione del reato ulteriori soggetti appartenenti alla Fondazione ovvero estranei alla stessa.

1.2 Progressioni di carriera	ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. ▪ Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione. ▪ Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. ▪ Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari.	doveri d'ufficio (art. 319); ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter); ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater); ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322); ▪ Abuso di ufficio (art. 323).	
2.1 Analisi dei fabbisogni	▪ Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. ▪ Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. ▪ Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione.	▪ Concussione (art. 317); ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter); ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater); ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322); ▪ Abuso di ufficio (art. 323); ▪ Turbata libertà degli incanti (art. 353, c.p.); ▪ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis, c.p.); ▪ Subappalto privo di autorizzazione (Art. 21, L. 646/1982) ▪ Ricettazione (art. 648, c.p.); ▪ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); ▪ Induzione a non	▪ Direttore generale. ▪ Segreteria generale. ▪ Soggetti preposti alle Funzioni cui è attribuito il compito di acquisire preventivi o espletare indagini di mercato.
2.2 Indagine di mercato e selezione del contraente (acquisizione di preventivi)	▪ Indagine di mercato omessa o lacunosa.	▪ Abuso di ufficio (art. 323); ▪ Turbata libertà degli incanti (art. 353, c.p.); ▪ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis, c.p.); ▪ Subappalto privo di autorizzazione (Art. 21, L. 646/1982) ▪ Ricettazione (art. 648, c.p.); ▪ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); ▪ Induzione a non	
2.3 Stipulazione del contratto	▪ Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Fondazione.	▪ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis, c.p.); ▪ Subappalto privo di autorizzazione (Art. 21, L. 646/1982) ▪ Ricettazione (art. 648, c.p.); ▪ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); ▪ Induzione a non	
2.4 Esecuzione del contratto	▪ Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari ▪ Mancata o insufficiente verifica	▪ Induzione a non	
2.4 Rendicontazione del contratto	▪ Mancata o insufficiente verifica	▪ Induzione a non	

dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);

- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325, c.p.);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326, c.p.).

3.1 Erogazione di vantaggi economici

- Agevolazione di taluni soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati.

- Concussione (art. 317);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater);
- Istigazione alla corruzione (art. 322);
- Abuso di ufficio (art. 323);
- Ricettazione (art. 648, c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

- Direttore generale.

4.1 Gestione delle entrate

- Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari.

- Peculato (art. 314);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316)
- Concussione (art. 317);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318);
- Corruzione per un

- Direttore generale.
- Soggetti preposti all'Area tecnica.

4.2 Gestione delle spese

- Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi

	finanziari.	atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319);	
4.3 Gestione del patrimonio	▪ Impossessamento o danneggiamento doloso di beni riconducibili alla Fondazione.	▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter); ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater); ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322); ▪ Abuso di ufficio (art. 323).	
5.1 Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	▪ Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi.	▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter); ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater); ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322); ▪ Abuso di ufficio (art. 323).	▪ Responsabile della Progettazione. ▪ Direttore generale.
6.1 Selezione dei bandi di gara pubblici di rilievo	▪ Selezione negligente dei bandi, con conseguente dispendio inutile di risorse dell'Ente medesimo.	▪ Malversazione a danno dello Stato (art. 316 – bis); ▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 – ter);	▪ Responsabile della Progettazione. ▪ Direttore generale.
6.2 Verifica dei requisiti ai fini della partecipazione alla selezione	▪ Verifica omessa o lacunosa del possesso dei requisiti da parte della Fondazione, con conseguente dispendio inutile di risorse dell'Ente medesimo.		
6.3 Redazione e presentazione dell'offerta	▪ Negligenza nella redazione dell'offerta ovvero inserimento di dati e/o informazioni false al fine di ottenere indebitamente il contributo.		

6.4 Stipulazione del contratto	▪ Alterazione dei contenuti del contratto. ▪		
6.5 Esecuzione del contratto	▪ Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		
6.6 Rendicontazione del contratto	▪ Alterazione dello stato di avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. ▪ Rendicontazione delle attività svolte contenente dati falsi.		
7.1 Ricezione e valutazione delle richieste di offerta / partnership pervenute	▪ Acquisizione e valutazione negligente delle richieste di offerta al fine di cagionare un danno alla Fondazione.	▪ Peculato (art. 314); ▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316) ▪ Concussione (art. 317);	▪ Responsabile della Progettazione. ▪ Direttore generale.
7.2 Redazione dell'offerta e relativa trasmissione al Cliente	▪ Redazione di offerte di particolare favore per determinati Clienti in danno degli interessi della Fondazione.	▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319);	
7.3 Stipulazione del contratto	▪ Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Fondazione senza che vi sia un giustificato motivo.	▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter); ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater);	
7.4 Esecuzione del contratto	▪ Alterazioni delle risultanze delle attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione, anche attraverso il mancato incasso di somme spettanti all'Ente.	▪ Istigazione alla corruzione (art. 322); ▪ Abuso di ufficio (art. 323); ▪ Ricettazione (art. 648, c.p.); ▪ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).	
7.5 Rendicontazione del contratto			

b) Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi.

Tale analisi è essenziale al fine di:

- **comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi** e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- **definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti** e il livello di esposizione al rischio dei processi.

I criteri per svolgere l'analisi del rischio sono stati individuati nell'**Allegato 5 al P.N.A.** e sono costituiti da una serie di indicatori relativi alla «probabilità» e all'«impatto», cui attribuire valori compresi tra 1 e 5.

Successivamente, la Funzione Pubblica ha pubblicato ulteriori chiarimenti in merito all'allegato 5 del P.N.A. affermando che: *«Al fine di assicurare omogeneità di criteri, si forniscono alcune precisazioni sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:*

- il valore della Probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

- il valore dell'Impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25».

Nell'ambito dell'aggiornamento al P.N.A. di cui alla Determinazione A.N.AC. 12/15, tenuto conto tra l'altro dell'esperienza pregressa e delle criticità incontrate, è stato ribadito che **«le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine».**

Stante quanto sopra, nell'analisi del rischio svolta dalla Fondazione, **si è proceduto ad applicare alcuni correttivi agli indicatori di calcolo previsti all'Allegato 5 del P.N.A.** al fine di rendere il calcolo più aderente a quelli che sono gli effettivi valori e variabili da considerare nel caso di specie.

L'analisi dei rischi di corruzione della Fondazione è stata, quindi, condotta traendo spunto da quanto indicato dal P.N.A., mediante la valutazione della probabilità e dell'impatto dei rischi relativi a ciascun processo attraverso l'attribuzione di valori numerici da **1 a 5**, attribuendo tuttavia tali valori numerici ai seguenti indicatori:

Probabilità:

- **Discrezionalità:** rappresenta il livello di vincolo di ciascun processo mappato a leggi o ad atti amministrativi (punteggio maggiore tanto più il processo è discrezionale);
- **Rilevanza esterna:** prende in esame la produzione o meno di effetti diretti del processo su altre amministrazioni o sugli utenti esterni alla p.a. di riferimento (punteggio maggiore tanto più il processo è rilevante all'esterno);
- **Complessità del processo:** rappresenta l'insieme delle amministrazioni potenzialmente coinvolte, escludendo i controlli (punteggio maggiore tante meno amministrazioni sono coinvolte);
- **Valore economico:** rappresenta l'impatto economico del processo (punteggio maggiore tanto più elevato è l'importo);
- **Frazionabilità del processo:** se il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (punteggio maggiore tanto più il processo è frazionabile);
- **Controllo:** rappresenta qualunque strumento di controllo utilizzato nella Fondazione che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. La valutazione sull'adeguatezza del controllo è stata fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella Fondazione. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato (punteggio maggiore tanto meno il controllo è efficace).

Impatto:

- **Impatto organizzativo:** rappresenta la percentuale di personale impiegata nel processo (punteggio tanto maggiore quanto meno è il personale coinvolto);
- **Impatto economico:** rappresenta il numero di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Fondazione o di risarcimento del danno nei confronti della Fondazione per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe negli ultimi 5 anni (punteggio tanto maggiore quante più sentenze sono state pronunciate);
- **Impatto reputazionale:** se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi (punteggio tanto maggiore quanto più è importante il giornale nell'ambito del quale è avvenuta la pubblicazione).

La media aritmetica del valore della probabilità e del valore dell'impatto sono stati moltiplicati per ottenere la valutazione complessiva del rischio.

Matrice del rischio di corruzione



Si riportano, a seguire, gli esiti della valutazione dei rischi individuati, per ciascun processo, nell'ambito della Fondazione unitamente alla motivazione della valutazione del livello di esposizione al rischio a termini della Determinazione A.N.AC. 12/2015.

PROCESSO	PROBABILITÀ	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
1.1 Selezione del personale	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	4,95
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	
	Frazionabilità del processo	4			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,83	TOTALE	1,75	
1.2 Progressioni di carriera	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	3,95
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	2	
	Frazionabilità del processo	5			
	Controlli	3			
	TOTALE	3,16	TOTALE	1,25	
2.1 Analisi dei fabbisogni	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	5,32
	Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	3	
	Frazionabilità del processo	5			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,66	TOTALE	2	
2.2 Indagine di mercato e selezione del contraente (acquisizione di preventivi)	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	5,53
	Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e	4	
	Frazionabilità del	4			

	processo		sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione		
	Controlli	2			
	TOTALE	3,16	TOTALE	1,75	
2.3 Stipulazione del contratto	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	3,54
	Rilevanza esterna	3	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	
	Frazionabilità del processo	2			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,66	TOTALE	1,33	
2.4 Esecuzione del contratto	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	5,98
	Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	
	Frazionabilità del processo	2			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,66	TOTALE	1,33	
2.5 Rendicontazione del contratto	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	3,10
	Rilevanza esterna	1	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	
	Frazionabilità del processo	1			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,33	TOTALE	1,33	
3.1 Erogazione di vantaggi economici	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	3	Impatto organizzativo,	2	

	Frazionabilità del processo	1	economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione		3,75
	Controlli	3			
	TOTALE	3	TOTALE	1,25	
4.1 Gestione delle entrate	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	3,78
	Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	
	Frazionabilità del processo	1			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,16	TOTALE	1,75	
4.2 Gestione delle spese	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	3,78
	Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	
	Frazionabilità del processo	1			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,16	TOTALE	1,75	
4.3 Gestione del patrimonio	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	3
	Rilevanza esterna	1	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	3	
	Frazionabilità del processo	2			
	Controlli	3			
	TOTALE	2	TOTALE	1,5	
5.1 Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	
	Rilevanza esterna	3	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	
	Valore	1	Impatto	4	

	economico		organizzativo,		4,37
	Frazionabilità del processo	4	economico e sull'immagine,		
	Controlli	2	relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione		
	TOTALE	2,5	TOTALE	1,75	
6.1 Selezione dei bandi di gara pubblici di rilievo	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	3,78
	Rilevanza esterna	1	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	3	Impatto organizzativo,	4	
	Frazionabilità del processo	3	economico e sull'immagine,		
	Controlli	2	relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione		
	TOTALE	2,16	TOTALE	1,75	
6.2 Verifica dei requisiti ai fine della partecipazione alla selezione	Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	2	2,66
	Rilevanza esterna	1	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	3	Impatto organizzativo,	4	
	Frazionabilità del processo	2	economico e sull'immagine,		
	Controlli	2	relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione		
	TOTALE	2	TOTALE	1,33	
6.3 Redazione e presentazione dell'offerta	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	5,24
	Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	3	Impatto organizzativo,	4	
	Frazionabilità del processo	2	economico e sull'immagine,		
	Controlli	2	relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione		
	TOTALE	2,33	TOTALE	2,25	
6.4 Stipulazione del contratto	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
	Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1	

	Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	3,95
	Frazionabilità del processo	2			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,66	TOTALE	1,75	
6.5 Esecuzione del contratto	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	3,32
	Rilevanza esterna	3	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	
	Frazionabilità del processo	2			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,5	TOTALE	1,33	
6.6 Rendicontazione del contratto	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	5,24
	Rilevanza esterna	3	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	
	Frazionabilità del processo	2			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,33	TOTALE	2,25	
7.1 Ricezione e valutazione delle richieste di offerta pervenute	Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3	5,24
	Rilevanza esterna	1	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	
	Frazionabilità del processo	2			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,33	TOTALE	2,25	
7.2 Redazione dell'offerta e relativa	Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	2	
	Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	
	Complessità del	1	Impatto reputazionale	1	

trasmissione al Cliente	processo				
	Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	4,32
	Frazionabilità del processo	2			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,16	TOTALE	2	
7.3 Stipulazione del contratto	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	4,5
	Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	
	Frazionabilità del processo	1			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,5	TOTALE	2	
7.4 Esecuzione del contratto	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	5,32
	Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	
	Frazionabilità del processo	2			
	Controlli	2			
	TOTALE	2,66	TOTALE	2	
7.5 Rendicontazione del contratto	Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3	4,5
	Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	
	Valore economico	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine, relativo al ruolo che l'eventuale soggetto coinvolto riveste nell'organizzazione	4	
	Frazionabilità del processo	2			
	Controlli	2			
	TOTALE	2	TOTALE	2,25	

c) Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera.

La Fondazione, a seguito di un confronto tra le varie valutazioni attribuite ad ogni processo, ha ottenuto una classificazione delle tipologie di processi sulla base della media dei livelli del rischio attribuiti a ciascuno di essi, **al fine di stabilire le priorità e l'urgenza nell'attuazione delle relative misure correttive.**

Si riportano, a seguire, gli esiti della ponderazione dei rischi della Fondazione, secondo l'ordine di priorità di trattamento:

PROCESSO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2.4 Esecuzione del contratto	5,98
2.2 Indagine di mercato e selezione del contraente (acquisizione di preventivi)	5,53
2.1 Analisi dei fabbisogni	5,32
7.4 Esecuzione del contratto	5,32
6.3 Redazione e presentazione dell'offerta	5,24
6.5 Esecuzione del contratto	5,24
6.6 Rendicontazione del contratto	5,24
1.2 Selezione del personale	4,95
7.3 Stipulazione del contratto	4,5
7.5 Rendicontazione del contratto	4,5
5.1 Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	4,37
7.2 Redazione dell'offerta e relativa trasmissione al Cliente	4,32
6.1 Selezione dei bandi di gara pubblici di rilievo	3,78
6.4 Stipulazione del contratto	3,95
4.1 Gestione delle entrate	3,78
4.2 Gestione delle spese	3,78
3.1 Erogazione di vantaggi economici	3,75
2.3 Stipulazione del contratto	3,54
6.5 Esecuzione del contratto	3,32
2.5 Rendicontazione del contratto	3,10
4.3 Gestione del patrimonio	3
6.2 Verifica dei requisiti ai fini della partecipazione alla selezione	2,66

5.3.3 Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

a) Identificazione delle misure

L'aggiornamento al P.N.A. di cui alla Determinazione A.N.AC. 12/15, distingue tra “**misure generali**” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera Fondazione e “**misure specifiche**” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

In particolare, le misure generali sono quelle che il P.N.A. definiva come “obbligatorie”, in quanto previste direttamente dalla legge, dal medesimo P.N.A. e, adesso, anche dalla Determinazione A.N.AC. 8/15 con riferimento alle fondazioni in controllo pubblico.

L'identificazione delle misure specifiche, invece, è stata una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dei relativi eventi rischiosi.

Nell'individuazione delle misure generali e specifiche da applicare alla Fondazione si è tenuto conto della capacità di attuazione da parte della Fondazione medesima e delle relative caratteristiche organizzative.

b) Programmazione delle misure

Tutte le misure individuate sono state programmate.

In particolare per ogni misura, generale e specifica, sono stati individuati:

- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura;
- la tempistiche per l'adempimento;
- i valori attesi.

Si riportano, a seguire, la programmazione delle misure, generali e specifiche, della Fondazione.

A. MISURE GENERALI

A.1 Sistema dei controlli

Nell'ambito della propria Determinazione 8/15, l'A.N.AC. ha precisato che “*la definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione*”.

Le misure contenute nel presente Piano, che costituiscono specifico presidio per la prevenzione di delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi contro l'interesse della Fondazione, si pongono in continuità rispetto a quelle già adottate nel Modello 231. Il sistema preventivo della Fondazione si basa pertanto sulla sinergica attuazione delle misure contenute nel Modello 231 e nel presente Piano.

Misura

La Fondazione provvederà ad assicurare il costante coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del R.P.C. e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal R.P.C..

In particolare, la Fondazione, in occasione dell'approvazione (e di ogni aggiornamento) del presente Piano, valuterà l'eventuale necessità di integrare le prescrizioni contenute nel Modello 231 in materia di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione con le misure contenute nel Piano di Prevenzione per la Corruzione, ove le stesse siano ritenute funzionali ed efficaci anche alla prevenzione di reati commessi nell'interesse della Fondazione.

La Fondazione valuterà inoltre l'opportunità di introdurre le misure per il trattamento del rischio previste nel presente Piano nell'ambito delle procedure aziendali, al fine di armonizzare le fonti normative interne.

Responsabile

Direzione generale e Servizi di Supporto.

Tempistiche per l'adempimento

In occasione di ogni aggiornamento del P.P.C. e/o del M.O.G. 231.

Valori attesi

Costante coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012.

A.2 Codice Etico

Lo strumento del Codice Etico è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, indirizza le attività della Fondazione.

In attuazione della legge 190/12 è stato adottato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", che ha fornito indicazioni per l'adozione dei codici di comportamento.

L'A.N.A.C., a sua volta, ha adottato la Delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 ("*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)*").

Con particolare riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, il P.N.A. ha previsto la necessità di adottare un codice di comportamento che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse. Tale obbligo è stato ribadito dall'A.N.A.C. nella propria Determinazione 8/15.

La Fondazione ha adottato un apposito Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

Misura

La Fondazione provvederà all'adeguamento del proprio Codice Etico a complesso della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nonché al contestuale allineamento del medesimo al presente Piano di Prevenzione della Corruzione.

Responsabile

Direzione generale e Servizi di Supporto.

Tempistiche per l'adempimento

31 marzo 2016 – adeguamento del Codice etico alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Aggiornamento del Codice Etico in occasione di ogni modifica che verrà apportata al Piano di Prevenzione della Corruzione.

Valori attesi

Diffusione dell'etica e della legalità nell'ambito della Fondazione.

A.3 Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

A tal fine, la legge 190/12, oltre ad aver introdotto specifiche disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, ha previsto altresì una specifica disciplina in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, la quale è stata implementata dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 («Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), entrato in vigore il 20 aprile 2013.

Quest'ultimo, in particolare ha **originariamente** previsto un'applicazione limitata del medesimo agli **enti di diritto privato in controllo pubblico**, la quale è stata oggetto di interpretazione dapprima da parte della Circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 1 del 14 febbraio 2014, e successivamente dalla **Determinazione A.N.AC. 8/15**.

Con il **D.L. 24 giugno 2014, n. 90**, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, sono state apportate modifiche rilevanti all'art. 11 del D.Lgs. 33/2013, che hanno ampliato l'ambito di applicazione soggettivo del medesimo decreto.

Ai sensi del nuovo art. 11, in particolare: *“la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: [...] limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.*

Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Ulteriori profili interpretativi rispetto alla suddetta normativa sono stati inoltre esposti nella Delibera dell'A.N.A.C. n. 144 del 7 ottobre 2014, nel Tavolo congiunto MEF-ANAC e nella **Determinazione A.N.A.C. 8/15**.

La Fondazione ha provveduto all'istituzione di apposita sezione del proprio sito web denominata «Amministrazione Trasparente». La medesima, inoltre ha adottato un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, parte integrante del presente Piano, nell'ambito del quale è stato individuato il Responsabile per la Trasparenza, coincidente con il R.P.C.

Misura

Alla luce della sopravvenuta normativa, la Fondazione provvederà a:

- (i) garantire la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito istituzionale (sezione «Amministrazione Trasparente») dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui al D.Lgs. 33/13, alla Delibera ANAC n. 50 del 4 luglio 2013, alla Determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e al relativo Allegato 1, e alle ulteriori norme di settore;
- (ii) ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi che dovessero derivare da disposizioni normative o prassi interpretative sopravvenute;
- (iii) garantire, entro 30 giorni da eventuali richieste di accesso civico, la pubblicazione sul sito *web* e la contestuale trasmissione al richiedente del documento, dell'informazione o dei dati richiesti. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati la Fondazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
- (iv) pubblicare sul sito *web* in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella *homepage*, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi in caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico.

La Fondazione organizzerà altresì apposite «Giornate della Trasparenza», nonché apposite attività formative, in conformità a quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità facente parte del presente PPC.

Responsabile

Responsabile della Trasparenza.

Tempistiche per l'adempimento

31 marzo 2016 – adempimento agli obblighi di pubblicazione e accesso civico.

31 ottobre 2016 – giornate della trasparenza e attività formative.

Valori attesi

Trasparenza dell'azione amministrativa.

A.4 Incompatibilità e inconferibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A.

Il D.Lgs. 39/13, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- le particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Con la Determinazione 8/15, l'A.N.AC. ha altresì precisato che:

- per gli amministratori, le cause di inconferibilità sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 39/13:
 - art. 3, comma 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
 - art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";
 - art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale";
- per i dirigenti, si applica l'art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
- le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 39/13:
 - art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il comma 2;
 - art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i commi 2 e 3;
 - art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
 - art. 14, commi 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario;
- per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

Misura

La Fondazione provvederà ad assicurare che:

- (i) siano inserite espressamente le cause di inconferibilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;

- (ii) siano predisposti *form standard* della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, che i soggetti interessati dovranno rendere all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- (iii) siano adottati regolamenti che definiscano le modalità e la frequenza delle verifiche.

Responsabile

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.)

Tempistiche per l'adempimento

31 marzo 2016

Valori attesi

Prevenzione di situazioni di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.

A.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Con la Determinazione 8/15, l'A.N.AC. ha stabilito che, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le fondazioni in controllo pubblico adottino le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle fondazioni stesse.

Misura

La Fondazione provvederà ad assumere iniziative volte a garantire che:

- (i) negli interpellì o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- (ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- (iii) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Responsabile

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.)

Tempistiche per l'adempimento

31 maggio 2016. La vigilanza dovrà essere svolta in occasione di ogni assunzione o stipulazione di contratto pubblico.

Valori attesi

Prevenzione rispetto ad eventuali conflitti di interesse.

A.6 Formazione

La formazione, come sottolineato nella Determinazione A.N.AN n. 12/2015, riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

A tal fine il P.N.A. (p.to 3.1.12) ha previsto la necessità di un'adeguata programmazione di specifici percorsi di formazione, strutturati su due livelli:

- (i) **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti, avente ad oggetto l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- (ii) **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, avente ad oggetto le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Fondazione.

Misura

La Fondazione, alla luce di quanto previsto dal P.N.A., provvederà allo svolgimento delle seguenti attività formative, strutturate su due livelli:

(i) livello generale:

- destinatari: tutti i dipendenti;
- oggetto:
 - contesto normativo di riferimento in materia di prevenzione della corruzione (la legge 190/12, il Piano Nazionale Anticorruzione e il relativo aggiornamento);
 - il Piano di Prevenzione della Corruzione;
 - il Codice Etico;
- ore di formazione: cinque sessioni formative di circa 4 ore l'una per un totale di 20 ore;
- obiettivi:
 - creazione di una base omogenea minima di conoscenza della normativa anticorruzione;
 - diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;

(ii) livello specifico:

- destinatari: responsabile della prevenzione, dirigenti e dipendenti addetti alle aree a rischio;
- oggetto:
 - contesto normativo di riferimento in materia di prevenzione della corruzione (la legge 190/12, il Piano Nazionale Anticorruzione e il relativo aggiornamento);
 - il Piano di Prevenzione della Corruzione e tecniche di *risk management*;
 - il Codice Etico;
 - i rapporti tra la normativa anticorruzione e la materia dei contratti pubblici;
 - i rapporti tra la normativa anticorruzione e le disposizioni contenute nel codice penale;
- ore di formazione: due sessioni formative di circa 4 ore l'una per un totale di 8 ore;

- obiettivi:
 - formazione specialistica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e delle altre figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione, comprensiva, tra l'altro, delle tecniche di *risk management*;
 - conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione e confronto tra esperienze diverse;
 - creazione di competenza specifica per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
 - diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio delle attività della Fondazione, indispensabili per orientare il percorso degli uffici;
 - diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

All'esito delle attività formative sopra descritte, i soggetti destinatari saranno tenuti a compilare appositi questionari, volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Inoltre, per l'avvio al lavoro e in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi verrà garantito un periodo di sei mesi di "tutoraggio" da parte del personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza.

Per il programma formativo di dettaglio si rinvia all'**Allegato 1** al presente Piano.

Responsabile

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.)

Tempistiche per l'adempimento

31 ottobre 2016

Valori attesi

Diffusione dell'etica e della legalità nell'ambito della Fondazione.

A.7 Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

L'art. 54 - *bis*, del D.Lgs. 165/01, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), che ha affermato i seguenti principi:

- tutela dell'anonimato;
- divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione per le ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del medesimo articolo.

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società/fondazioni controllate, come rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'A.N.AC.

con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti dovrebbero promuovere l'adozione da parte degli enti controllati di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

La Fondazione, tenuto conto di quanto sopra, ritiene di provvedere comunque alla tutela del dipendente che segnala illeciti.

Misura

Adozione di regolamenti idonei ad assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'*iter*, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Responsabile

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.).

Tempistiche per l'adempimento

30 settembre 2016

Valori attesi

Favorire l'emersione di fenomeni corruttivi nell'ambito della Fondazione.

A.8 Rotazione e misure alternative

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

Come più volte chiarito dall'A.N.AC, tuttavia, **la rotazione non deve tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.**

Per tale ultima ragione, tale misura, per quanto obbligatoria, non risulta attuabile nell'ambito della Fondazione.

A.9 Monitoraggio

Come previsto nell'ambito della Determinazione A.N.AC. 8/15 gli enti in controllo pubblico sono tenuti a individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

a) Monitoraggio da parte del R.P.C.

Il R.P.C. provvederà a svolgere periodiche attività di *audit* e monitoraggio sull'adozione delle misure previste dal presente Piano di Prevenzione della Corruzione, con cadenza almeno annuale, **entro il 30**

novembre di ogni anno, al fine di garantire la predisposizione e la pubblicazione della propria relazione nei termini indicati dalla legge e dall'A.N.AC.

Tenuto conto delle dimensioni e della struttura organizzativa della Fondazione, come previsto dall'aggiornamento al P.N.A. di cui alla Determinazione A.N.AC. 12/15, è stata ritenuta non opportuna la creazione di una struttura di "referenti", preferendosi la **diretta interlocuzione tra R.P.C. e responsabili degli uffici preposti all'attuazione delle misure generali e specifiche previste dal presente Piano di Prevenzione della Corruzione**.

Questi ultimi, in particolare, **con cadenza trimestrale**, dovranno inviare all'indirizzo e-mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione un *report* riepilogativo dello stato di avanzamento nell'attuazione delle misure e/o delle attività di monitoraggio svolte nel periodo di riferimento.

Ai fini della predisposizione della relazione di fine anno (**entro il 15 dicembre**) e dell'aggiornamento del presente Piano (**entro il 31 gennaio**), inoltre, tali soggetti sono tenuti a trasmettere, all'indirizzo e-mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il **15 novembre** di ogni anno, una relazione in merito alle attività finalizzate alla prevenzione della corruzione svolte nell'ultimo anno, affinché il Responsabile abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e sulle attività della Fondazione.

Per quanto concerne, invece, l'attività di monitoraggio direttamente espletata dal R.P.C. si rinvia all'**Allegato 2** -- Piano di Audit.

b) Monitoraggio da parte dei fondatori

La Fondazione si impegna a comunicare tempestivamente a tutti i fondatori:

- ogni modifica e/o aggiornamento del presente Piano di Prevenzione della Corruzione;
- gli esiti delle attività di *audit* e monitoraggio;
- l'attuazione di ciascuna delle misure oggetto del presente Piano di Prevenzione della Corruzione;
- le situazioni di illecito che si verifichino nell'ambito della Fondazione.

B. MISURE SPECIFICHE

B.1 Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi

Al fine di ridurre il rischio di fenomeni corruttivi nell'ambito dei vari processi analizzati, la Fondazione si impegna a porre in essere le attività di seguito elencate.

- ✓ **Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture, anche strumentali a progetti finanziati da altri enti**

La Fondazione si impegna preliminarmente a valutare l'opportunità di un maggiore allineamento rispetto alle previsioni contenute nel D.Lgs. 163/06, pur con riferimento agli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro,

quantomeno in relazione agli acquisti connessi ai progetti in cui è previsto che la Fondazione Mondo Digitale acquisisca all'esterno forniture e servizi con le modalità prescritte dal suddetto decreto.

La Fondazione valuterà altresì l'opportunità di un'implementazione del database "Gestione Contatti" e della procedura PG.03, attraverso l'elaborazione di una disciplina più articolata, che ne regoli anche l'eventuale pubblicità nella parte relativa ai fornitori, consentendo in tal modo l'inserimento dei nominativi di operatori esterni, non affidatari, che ne facciano richiesta.

✓ **Area: Erogazione di vantaggi economici**

La Fondazione si impegna a valutare la possibilità di elaborare regole predeterminate sulla base delle quali individuare i soggetti destinatari di vantaggi economici, laddove i target indicati dagli enti finanziatori o dai progetti non siano sufficientemente dettagliati.

✓ **Area: Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza**

La Fondazione si impegna a valutare l'opportunità di adottare/implementare una procedura univoca per l'affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza, nella quale predeterminare i criteri e le modalità di selezione dei relativi prestatori di lavoro autonomo, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

✓ **Area: Selezione del personale**

La Fondazione valuterà l'opportunità di provvedere all'adozione di un'apposita procedura per l'assunzione del personale, nell'ambito della quale formalizzare e implementare i criteri di selezione già adottati, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

✓ **Area: Progressioni di carriera**

La Fondazione si impegna infine a valutare l'implementazione dell'attuale disciplina sulle valutazioni del personale, mediante la previsione di meccanismi di riconferma/avanzamento in carriera/assegnazione di premialità ispirati alla preventiva fissazione di obiettivi e alla valutazione del loro raggiungimento.

B.2 Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati

La Fondazione intende garantire un'idonea gestione delle proprie risorse umane e finanziarie attraverso la previsione e/o il miglioramento delle seguenti attività:

- separazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità;
- formalizzazione delle fasi dei diversi processi;
- tracciabilità degli atti adottati nell'ambito dei vari processi;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasparenza, completezza e veridicità della rendicontazione;
- puntuale definizione dei poteri e delle deleghe;
- ricognizione e aggiornamento delle procedure esistenti.

B.3 Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli

Tutti i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione sono tenuti a segnalare al Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione le situazioni di illecito che si verificano nell'ambito della Fondazione medesima.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile da parte di tali soggetti potrà essere suscettibile di sanzioni disciplinari.

La Fondazione si impegna in ogni caso a delineare appositi meccanismi che permettano al R.P.C. di conoscere tempestivamente fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno della Fondazione medesima e del contesto in cui la vicenda si è sviluppata ovvero di contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza.

Gli strumenti di raccordo saranno improntati all'utilizzo tecnologie informatizzate che consentano la tracciabilità del processo e dei risultati.

B.4 Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante

La Fondazione si impegna ad organizzare un idoneo sistema informativo nei confronti del Comune di Roma Capitale e della Regione Lazio, per monitorare l'attuazione delle misure descritte nel presente Piano.

I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, ivi comprese l'eventuale segnalazione di illeciti e l'indicazione dei referenti, saranno concordati con i singoli enti vigilanti.

B.5 Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione

La Fondazione, anche attraverso il sistema disciplinare previsto nel MOG 231, si impegna ad adottare sanzioni adeguate nei confronti dei dipendenti e dei soggetti con funzioni apicali, per i casi di mancato rispetto delle misure indicate nel presente Piano.

B.6 Previsione di meccanismi di *accountability*, che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione

La Fondazione garantisce ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, impegnandosi a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente Piano e i relativi allegati, nonché tutti gli altri documenti richiamati nel medesimo.

6. AGGIORNAMENTO DEL PPC

La Fondazione provvederà all'aggiornamento del presente Piano di Prevenzione della Corruzione nei seguenti casi:

- approvazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8°, della l. 190/12;
- sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti;
- nuovi indirizzi o direttive dell'A.N.A.C.;
- disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che incidono sulle finalità e sulle attività della Fondazione;
- nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- aggiornamento del Modello di prevenzione dei reati, adottato dalla Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- adozione di nuovi regolamenti.

L'elaborazione della proposta di aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e il coordinamento delle relative attività di *audit* e monitoraggio spettano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale potrà avvalersi del supporto dell'Organismo di Vigilanza e dovrà comunque tenere costantemente aggiornato il Consiglio di Amministrazione.

Ogni aggiornamento del Piano sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

7. ALLEGATI

- [Allegato 1](#) – Piano della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (2016).
- [Allegato 2](#) – Piano di Audit in materia di anticorruzione e trasparenza (2016).